

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

COMUNE DI SARRE

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SARRE E LA SOCIETÀ COOPERATIVA LES RELIEURS PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381.

L'Amministrazione Comunale di Sarre e la Società Cooperativa Les Relieurs al fine di creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate indicate all'art. 4 della legge n. 381 del 08/11/1991, in applicazione dei principi contenuti nell'art. 5 della medesima legge stipulano la presente convenzione.

L'anno 2012, il giorno del mese di marzo presso il Municipio di Sarre in fraz. Tisso-
ret, 39 – 11010 Sarre

TRA

l'Amministrazione Comunale di Sarre (che di seguito per brevità sarà chiamato "Comune") con sede in fraz. Tissoret, 39 – 11010 Sarre, C.F. e P.Iva 00091850073 rappresentata dal Responsabile del Servizio Tecnico Dott. Arch. Bruno AUTELITANO nato a Torino il 10/05/1967 autorizzato con delibera di Giunta Comunale n. 41 del 15/03/2012 alla sottoscrizione del presente atto

E

la Società Cooperativa Les Relieurs (che di seguito per brevità sarà chiamata "Cooperativa"), con sede in Via Monte Pasubio n. 24 – 11100 Aosta C.F. e P.Iva 00432940070 iscritta nella sezione "B" al n. 1 dell'Albo Regionale delle Cooperative sociali, nella persona del suo presidente Franca AIELLO nata a Pianopoli (CZ) il 04/10/1966 e residente ad Aosta il Via Buthier n. 15, abilitato alla sottoscrizione del presente atto

PREMESSO

- Che il Comune con delibera di Giunta Comunale n 41 del 15/03/2012 ha deliberato di procedere alla stipula con la Cooperativa di una convenzione per il servizio di gestione delle aree verdi e dei cimiteri del comune di Sarre;
- Che la scelta del convenzionamento con la Cooperativa è motivata dal fatto che la stessa, ha già eseguito negli anni passati questo servizio con efficienza e competenza, creando effettivamente occasioni lavorative per soggetti svantaggiati;
- Che l'obiettivo da conseguire è quello di inserire e/o consolidare la permanenza al lavoro di persone svantaggiate;
- che la cooperativa, per il perseguimento degli scopi statutari finalizzati all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, svolge le seguenti attività: florovivaismo; sistemazione agraria e forestale, ripristino e pulizia sentieri; progettazione, realizzazione e manutenzione aree verdi, parchi giardini; spazzamento e manutenzione di aree scoperte; spazzamento neve; allestimento floreale e a verde di spazi pubblici e privati; installazione, manutenzione e riparazione di impianti idraulici ed elettrici.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

Il Comune affida alla cooperativa, al fine di creare opportunità di lavori per le persone svantaggiate indicate nell'art. 4 della legge 381/1991 e successive modificazioni, la fornitura dei servizi indicati nell'allegato capitolato speciale.

Art. 2 (Durata)

La presente convenzione ha durata dal 19/03/2012 al 19/11/2014, salvo i casi di risoluzione anticipata prevista dall'art. 13.

Art. 3 (Obblighi della Cooperativa)

La Cooperativa si impegna a:

- a) Eseguire il servizio nel rigoroso rispetto del capitolato speciale allegato, con piena autonomia gestionale ed organizzativa;
- b) Organizzare l'attività lavorativa necessaria all'esecuzione del servizio in armonia con i contenuti e le finalità dei progetti di inserimento delle persone svantaggiate previsti all'art. 4 della presente convenzione;
- c) Impiegare in ogni caso, per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, persone in condizione di svantaggio ai sensi dell'art. 4 della legge 381/1991 (di seguito: le persone svantaggiate), di cui n. 9 persone a tempo pieno e n. 4 persone a part-time; gli operatori dovranno possedere i requisiti di professionalità e di esperienza utili alla corretta gestione dell'attività. Nell'elenco nominativo allegato, debitamente sottoscritto dal legale rappresentante della cooperativa, sono dettagliate tutte le informazioni possibili a definire la posizione e professionalità di ognuno (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc). La Cooperativa si assume la responsabilità in merito alla veridicità dei dati riportati;
- d) Mantenere, per tutto il periodo della convenzione, la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma dell'art. 4 della l. 381/1991;
- e) Comunicare al Comune ogni eventuale variazione dell'elenco di cui al punto c);
- f) Nominare il Sig. Silvano PINET, con la qualifica professionale di Direttore Tecnico, quale responsabile dell'esecuzione del servizio, e la Sig.ra Cristina SCOFFONE, con qualifica professionale di responsabile organizzativo e dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;
- g) Applicare a favore dei lavoratori dipendenti, inclusi i soci lavoratori subordinati, i contenuti economico-normativi dei contratti collettivi di lavoro di settore applicati dalle cooperative sociali, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, e degli eventuali contratti integrativi territoriali del contesto di riferimento della fornitura oggetto di affidamento;
- h) Corrispondere, per i soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo;
- i) Applicare per tutte le persone svantaggiate inserite le condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro di settore applicati dalle cooperative sociali, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, e dagli eventuali contratti integrativi territoriali del contesto di riferimento del servizio oggetto di affidamento;
- j) Assicurare l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza (prevenzione infortuni) ed igiene del lavoro durante l'esecuzione delle prestazioni;

- k) Assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Comune o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio;
- l) Redigere e trasmettere al Comune una relazione annuale circa i risultati conseguiti nell'attività di inserimento lavorativo e le problematiche emerse, nonché i costi effettivamente sostenuti;
- m) Rispettare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e in particolare comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai movimenti finanziari relativi alla fornitura nonché la generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su detti conti.

Art. 4

(Inserimento lavorativo delle persone svantaggiate)

La cooperativa predisporrà, per ciascuna delle persone svantaggiate, un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo, nel quale saranno definite, tenuto conto delle specifiche tipologie di svantaggio coinvolte, le prestazioni lavorative assegnate, il monte ore di lavori mensile, i ruoli e i profili professionali di riferimento, nonché le specifiche modalità di sostegno che saranno assicurate alle persone svantaggiate.

Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

Art. 5

(Verifiche periodiche e controlli)

Il Comune, in qualsiasi momento, potrà effettuare gli opportuni controlli per verificare la concreta utilizzazione delle tecniche di inserimento lavorativo ed i risultati raggiunti anche attraverso contatti diretti con la struttura della cooperativa e con i lavoratori svantaggiati.

Tali attività di controllo dovranno essere tradotte in apposite relazioni scritte, trasmesse per notizia alla Cooperativa. Sulla base delle risultanze della predetta valutazione, il Comune potrà avanzare rilievi alla Cooperativa, che sarà tenuta a fornire giustificazioni scritte ovvero ad uniformarsi alle prescrizioni eventualmente comunicate dal Comune entro il termine stabilito.

Art. 6

(Responsabile del contratto)

Il Comune nomina responsabile del contratto il Dott. Arch. Bruno AUTELITANO e Direttore del Servizio il Geom. Liliana MARCOZ, cui la Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Art. 7

(Importo della convenzione e modalità di pagamento)

L'importo della presente convenzione è pari a euro 88.500,00 più IVA 21% (euro 18.585,00) per un totale complessivo di euro 107.085,00 per la durata di tre anni.

Il pagamento avrà cadenza mensile, le fatture dovranno pervenire entro il giorno 10 del mese successivo all'esecuzione del servizio, qualora la fattura non pervenga nel termine previsto, la relativa liquidazione sarà effettuata nel mese successivo.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle stesse.

Art. 8
(Fideiussione)

A garanzia della regolare esecuzione delle obbligazioni previste nella presente convenzione, la Cooperativa costituisce una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di euro 8.850,00 pari al 10% dell'importo della convenzione stessa, rilasciata da idoneo istituto e valida per la durata della convenzione.

La garanzia resta vincolata sino alla completa conclusione del rapporto contrattuale e sarà restituita alla cooperativa entro i successivi 30 giorni.

Art. 9
(Formazione del personale)

Il personale impiegato parteciperà alle attività formative di seguito descritte:

- a) quelle obbligatorie previste dal d.lgs. 81/2008 nell'ambito della sicurezza sul lavoro;
- b) approfondimenti tecnici relativamente alla manutenzione del verde, alla potatura degli alberi, alla gestione degli impianti di irrigazione;
- c) aggiornamento e approfondimento delle tematiche dell'inserimento lavorativo con particolare riferimento al ruolo e alla funzione del responsabile sociale e dell'operatore dell'inserimento lavorativo.

La Cooperativa potrà, in accordo con il Comune, promuovere ulteriori iniziative di formazione dei lavoratori, secondo modalità tali da favorire il miglior svolgimento dell'attività sociale e la crescita professionale del personale.

Nel caso che si rendesse necessario, potrà essere previsto nel progetto personalizzato di cui all'art. 4 un tirocinio precedente l'assunzione della durata di 3 mesi.

Art. 10
(Integrazione della convenzione)

Se, durante la gestione del servizio, il Comune rilevasse la necessità di integrare il servizio stesso con ulteriori prestazioni e attività di natura complementare, le parti si impegnano a concordare un ampliamento della convenzione con rinegoziazione delle prestazioni reciproche.

Eventuali variazioni quantitative nel limite di un 1/5 in più o in meno dell'importo contrattuale, potranno essere richieste dal Comune alle stesse condizioni contrattuali.

In ogni caso, l'importo complessivo del corrispettivo delle prestazioni oggetto della convenzione non potrà superare la soglia di rilevanza comunitaria.

Art. 11
(Assicurazione del personale e degli utenti)

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità che si riferisca alla gestione delle attività concernenti il servizio, per la quale risponde unicamente la Cooperativa.

A tale riguardo, la Cooperativa si impegna ad accendere apposite coperture assicurative relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti alle attività svolte, nonché ai rischi gravanti sul personale addetto e sugli utenti.

Art. 12
(DUVRI)

Il Comune consegna alla Cooperativa il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi) di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 09/04/2008, ed entrambe le parti si impegnano al suo aggiornamento al variare delle condizioni nelle quali è svolta la fornitura.

Art. 13
(Inadempienze e cause di risoluzione)

Il Comune, nel caso in cui rilevi degli inadempimenti agli obblighi derivanti dalla convenzione contesta l'inadempimento alla Cooperativa, assegnando alla medesima un termine per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, se non le ritiene congrue, può richiamare la Cooperativa al rispetto dei termini della convenzione ovvero infliggerle una sanzione pecuniaria da euro 50,00 a euro 500,00 ovvero, nei casi più gravi, procedere ad una formale diffida ad adempiere con assegnazione di un termine, trascorso il quale senza esito può pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Nel caso di precedente richiamo e di successiva nuova inadempienza il Comune procede direttamente alla diffida secondo il procedimento indicato al comma 2.

La presente convenzione è risolta di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Cooperativa con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a) Per inosservanza della vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- b) Riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50% rispetto a quello previsto.

La cancellazione della Cooperativa dall'Albo regionale delle cooperative sociali comporta la risoluzione automatica della convenzione, fatta salva la facoltà del Comune, in conformità all'art. 39, co. 4, della l.r. 27/1998, di disporre con proprio provvedimento la prosecuzione della convenzione sino alla sua naturale scadenza, al fine di evitare i possibili pregiudizi derivanti dall'interruzione del rapporto.

Art. 14
(Subappalto)

La Cooperativa non può cedere o subappaltare le attività oggetto della convenzione, pena la risoluzione del contratto.

Art. 15
(Controversie)

Per ogni controversia che potesse insorgere nell'ambito dell'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Aosta.

Art. 16
(Spese)

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico della Cooperativa, così come gli oneri fiscali conseguenti.

Art. 17
(Allegati alla convenzione)

Sono allegati alla presente convenzione e ne costituiscono parte integrante i seguenti documenti:

- a) capitolato speciale;
- b) elenco nominativo degli operatori impiegati;
- c) progetti individuati di inserimento citati all'articolo 4;
- d) autocertificazione dell'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali
- e) polizza fideiussoria;
- f) DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi).

Art. 18
(Rinvio alla normativa generale)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si farà riferimento alla normativa generale e speciale che regola la materia.

Letto confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio Tecnico

Bruno Dott. Arch. AUTELITANO

Il Presidente della Cooperativa

Les Relieurs

Franca AIELLO
